

INPS
GESTIONE COMMISSARIALE
(D.M. 12 febbraio 2014)

INPS - UFF. OO.CC. - Pervenuto il 11 APR. 2014
DETERMINAZIONE n. 40 del 9 APR. 2014

OGGETTO: CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (A.N.S.A.P.) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E DEI COLTIVATORI DIRETTI, AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- Visto il Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e successive modificazioni;
- Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;
- Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- Visto l'art. 21, comma 1 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;
- Vista la direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 2011;
- Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 28 marzo 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 135 del giorno 11 giugno 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Ente Nazionale di Previdenza e di Assistenza per i Lavoratori dello Spettacolo e dello Sport Professionistico (ENPALS), in attuazione dell'art. 21 comma 2 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201;
- Visto il decreto di natura non regolamentare adottato in data 5 luglio 2013 dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 223 del giorno 23 settembre 2013, che ha trasferito all'INPS le risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP);

- Visto il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il 12 febbraio 2014, con il quale il Prof. Vittorio Conti è nominato, con i poteri attribuiti al Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), Commissario straordinario dell'Istituto, fino alla nomina del nuovo Presidente dell'Istituto medesimo e, comunque, non oltre il 30 settembre 2014;
- Valutata la richiesta del 05/11/2013 inoltrata dall'Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive (A.N.S.A.P.), di stipulare con l'Istituto convenzione per avvalersi del servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 334;
- Tenuto conto delle note n. prot. 0025056 del 27/11/2013 e n. prot. 0017667 del 05/12/2013, con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha comunicato di aver accertato la sussistenza dei requisiti prescritti;
- Considerato che l'Organizzazione richiedente il servizio fornirà, anche mediante autocertificazione, attestazione di regolarità contributiva;
- Vista la determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014 con la quale sono state determinate, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2013, le tariffe per la gestione del servizio di riscossione dei contributi;
- Considerato che per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:
 - Gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento ad Associazioni sindacali € 2,20
 - Gestione revoca e annullamento deleghe sindacali € 1,99
 - Riscossione delle quote associative e dei contributi di assistenza contrattuale € 0,17

- Tenuto conto che il rimborso spese, relativo alla riscossione dei contributi associativi, verrà imputato al capitolo di entrata 1E1307004;
- Considerato, altresì, che il servizio di esazione dei contributi associativi non è pregiudizievole all'assolvimento dei compiti istituzionali;
- Preso atto che L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo delle Organizzazioni Sindacali, sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrittente dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione;
- Precisato che l'INPS si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell'Organizzazione;
- Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;
- Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

di approvare la convenzione con l'Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive (A.N.S.A.P.), per la riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti, ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 334, secondo l'allegato schema, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Ufficio di Segreteria
degli Organ Collegiali
Per copie conformi all'originale

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Vittorio Guerriero Conti

CONVENZIONE TRA L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS) E L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE SINDACALE ATTIVITA' PRODUTTIVE (A.N.S.A.P.) PER LA RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI ASSOCIATIVI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI E DEI COLTIVATORI DIRETTI, AI SENSI DELLA LEGGE 12 MARZO 1968, n. 334.

L'anno 2014, il giorno del mese di , in Roma,

TRA

- INPS

E

- Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive (A.N.S.A.P.) codice fiscale 97370640589 nella persona del legale rappresentante o del soggetto delegato dal legale rappresentante (in seguito denominata "Organizzazione");

PREMESSO

- che l'art. 11 della legge 12 marzo 1968, n.334, prevede che il Servizio per i Contributi Agricoli Unificati (SCAU), previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, può assumere per conto delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori dell'agricoltura a carattere nazionale, la riscossione dei contributi associativi alle stesse dovuti dagli iscritti stipulando, all'uopo, apposita convenzione;

- che per effetto dell'art.19 della legge 23 dicembre 1994 n.724, l'INPS è subentrato allo SCAU anche nella gestione delle convenzioni predette;

VISTI

- la determinazione n. del
- l'art.11 della legge 12 marzo 1968, n. 334;
- il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 in materia di protezione dei dati personali;
- le note n. prot. 0025056 del 27/11/2013 e n. prot. 0017667 del 05/12/2013 con le quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha autorizzato la stipula della convenzione stessa;

CONSIDERATO

che il servizio di esazione di cui sopra non interferisce con le attività istituzionali dell'Istituto;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 11 della legge 12 marzo 1968 n. 334, l'Organizzazione affida all'INPS la riscossione, in suo nome e per suo conto, del contributo associativo facente carico agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti aderenti alla medesima Organizzazione.

Art .2

La riscossione del contributo associativo a favore delle Organizzazioni sindacali in regola con gli obblighi contributivi, avrà luogo, unitamente alla riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge, con le procedure previste per questi ultimi.

L'INPS, a tal fine, indicherà sull'avviso di pagamento, anche l'ammontare del contributo dovuto all'Organizzazione, facendo esplicita menzione della diversa natura di quest'ultimo con la indicazione "quota associativa Associazione Nazionale Sindacale Attività Produttive (A.N.S.A.P.)".

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva del contributo associativo stesso.

Art.3

L'identificazione dei soggetti, di cui al precedente art.1, avverrà con le seguenti modalità.

L'Organizzazione sotto la propria responsabilità, invierà all'INPS Sede Centrale (Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici), che ne rilascerà ricevuta, alla data del 10 gennaio e per la parte residua, entro il 30 marzo, i supporti telematici contenenti i dati identificativi degli associati per i quali chiede la riscossione delle quote, nonché i nominativi di coloro che hanno revocato l'adesione ovvero hanno dichiarato di non voler più pagare la quota associativa.

I supporti telematici dovranno contenere l'identificazione della Struttura INPS competente per territorio, del Comune sede dell'impresa, nonché:

- indirizzo e CAP della sede dell'impresa;
- codice fiscale e partita I.V.A.;
- denominazione completa dell'impresa e del suo titolare;
- codice INPS d'impresa, salvo che per le nuove iscrizioni;
- ogni altro elemento ritenuto essenziale di comune accordo tra le parti.

La Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, dopo aver provveduto all'abbinamento, provvederà a rendere disponibili per le Strutture INPS competenti per territorio, l'intero contenuto dei supporti telematici affinché provvedano alla conferma sulla base delle deleghe presenti in sede, anche per i nominativi di coloro per i quali non è stato trovato abbinamento, in quanto potrebbe trattarsi di soggetti di nuova iscrizione.

Per coloro che all'atto della verifica finale non risultino presenti negli archivi dell'Istituto, non si provvederà all'emissione dei Modd. F24 e quindi alla riscossione della quota associativa. Qualora l'Organizzazione voglia riproporre il nominativo per l'anno successivo, dovrà reiterarne l'inserimento nei supporti telematici.

L'Organizzazione, contemporaneamente all'invio dei supporti telematici alla Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici, dovrà far pervenire alla Struttura INPS competente per territorio, una "delega" alla riscossione delle

quote associative sottoscritta dal singolo socio secondo un testo concordato con l'INPS, che deve in ogni caso contenere il consenso informato dell'interessato al trattamento dei dati che lo riguardano e, in particolare, alla comunicazione dei dati all'Organizzazione da parte dell' INPS.

Nell'ipotesi in cui pervengano all'INPS due deleghe in favore di diverse organizzazioni sindacali, è considerata produttiva di effetti la prima delega pervenuta agli uffici dell'INPS, a meno che la delega successivamente pervenuta non contenga revoca esplicita di quella precedente.

La sottoscrizione della "delega" sarà controfirmata e timbrata dal responsabile dell'Organizzazione con il timbro dell'Organizzazione.

Ciascuna "delega" dovrà, fra l'altro, contenere il consenso alla riscossione dei contributi associativi attraverso gli stessi strumenti utilizzati dall'INPS per la riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Entro il 30 settembre sarà fornito all'Organizzazione l'elenco generale delle quote inserite nei Modd. F24, con la distinta dei soggetti interessati divisi per Struttura territoriale INPS di competenza.

L'INPS non assume responsabilità alcuna per tutti i casi in cui i supporti telematici o le "deleghe", di cui ai precedenti commi, non trovino corrispondenza con i dati dei propri archivi.

Art. 4

Le parti riconoscono che il rapporto associativo intercorre tra l'associato e la l'Organizzazione ai sensi dello Statuto che l'assicurato ha dichiarato di accettare e che, conseguentemente, ogni eventuale comunicazione attinente al rapporto medesimo, ove si attivi ad istanza dell'associato, deve essere inoltrata direttamente dall'Organizzazione previa autorizzazione esplicita inserita nel testo della delega.

Con le modalità fissate dal precedente art.3 saranno notificate alle Strutture INPS anche le revoche delle "deleghe".

La revoca della delega produrrà effetti per l'INPS a partire dall'anno successivo, se inviata alla Sede INPS di competenza dopo il 30 marzo, data ultima per consentire l'armonizzazione delle varie procedure.

Tuttavia, nel caso in cui l'INPS riceva comunicazione direttamente dall'associato della sua volontà di revocare la delega per la riscossione della quota associativa, la Struttura territoriale, entro tre mesi dal giorno in cui i risultati pervenuta, procederà all'acquisizione della revoca stessa.

Art. 5

Entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'Organizzazione è tenuta a comunicare all'INPS le eventuali modifiche, da valere per l'intero anno, della misura del contributo associativo sindacale.

Art. 6

Qualora il contribuente non versi per intero l'importo dei contributi obbligatori richiesti, l'intero ammontare di quanto versato sarà attribuito innanzi tutto a scomputo di quanto dovuto per contributi previdenziali, mentre l'eventuale eccedenza verrà considerata come versata per il contributo associativo sindacale.

Art. 7

L'Organizzazione si impegna a corrispondere all'Istituto le spese affrontate per l'espletamento del servizio di riscossione.

I costi individuati dall'Istituto per il servizio di riscossione dei contributi associativi degli imprenditori agricoli e dei coltivatori diretti sono stati stabiliti, con Determinazione commissariale n. 31 del 26 marzo 2014, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'esercizio 2013.

Per la convenzione di cui trattasi sono previsti i seguenti importi:

- Gestione deleghe sindacali ed emissione F24 con code line corretta e riversamento ad Associazioni sindacali € 2,20
- Gestione revoca e annullamento deleghe sindacali € 1,99
- Riscossione delle quote associative e dei contributi

di assistenza contrattuale

€ 0,17

La variazione annuale di costi sarà oggetto di apposita comunicazione con raccomandata a/r o, in alternativa, mediante Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), a seguito della quale l'Organizzazione ha facoltà di recedere entro 60 giorni dalla stessa comunicazione.

E' a carico dell'Organizzazione, oltre alle spese, ogni altro onere, anche fiscale, inerente alla presente convenzione.

L'Organizzazione si impegna ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art.8

L'INPS - Sede Centrale - entro il mese successivo al termine previsto per il versamento della contribuzione obbligatoria dovuta per legge, corrisponderà all'Organizzazione un acconto determinato applicando, all'importo complessivo delle quote associative poste in riscossione per ciascuna emissione, la percentuale derivante dal rapporto tra le riscossioni del complesso dei contributi previdenziali e associativi, risultanti dal flusso finanziario di pertinenza, rilevati in occasione della precedente scadenza trimestrale elaborata e il totale degli stessi posti in riscossione per ciascuna emissione; la percentuale sarà ridotta di due punti.

Gli acconti periodici saranno corrisposti al netto del rimborso spese e delle imposte dovute per legge.

Art. 9

Entro il 30 giugno di ciascun anno, l'INPS trasmetterà all'Organizzazione un prospetto riepilogativo, relativo all'anno precedente, nel quale sarà evidenziata la situazione finanziaria con l'Organizzazione afferente le emissioni contributive per le quali non è stata ancora ultimata l'acquisizione dei Modd. F 24 nonché:

- l'importo annuo delle somme imposte;
- l'ammontare delle quote associative riscosse relative ai Modd. F24 elaborati suddivisi per singola provincia;

- l'elenco dei soggetti associati, che hanno versato il contributo, divisi per provincia;
- l'eventuale conguaglio.

I rapporti finanziari verranno definiti per ogni singola emissione, quando risulteranno elaborati i Modd. F24 riscossi per l'emissione medesima.

Contestualmente l'INPS trasmetterà all'Organizzazione apposito rendiconto dal quale risulterà:

- l'ammontare delle quote associative rimosse relative ai certificati di accreditamento elaborati per l'emissione di riferimento, in relazione ai quali sono stati trasmessi i supporti informatici;
- l'ammontare del rimborso spese e della relativa IVA, ivi compresi tutti gli oneri fiscali prescritti dalla normativa vigente;
- gli acconti corrisposti per l'emissione contributiva di riferimento;
- l'eventuale conguaglio.

Contemporaneamente all'invio di detto rendiconto, l'INPS provvederà a effettuare i conguagli.

Art. 10

L'INPS si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità verso i terzi comunque derivante dall'applicazione della presente convenzione. In specie, l'Istituto si intende sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di pignoramento presso terzi, eseguito da creditori dell'Organizzazione stipulante o di strutture associate alla stessa, sulle somme oggetto della presente convenzione, anche in relazione a pignoramenti in corso o già eseguiti alla data di stipula della convenzione.

L'Istituto è estraneo ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art.1 e l'Organizzazione alla quale i predetti soggetti sono iscritti.

Pertanto l'Organizzazione stipulante esonera l'INPS da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dai suddetti rapporti e, nelle ipotesi di controversie conseguenti a contestazioni sull'effettiva validità e regolarità nel rilascio della delega nelle quali risulti definitivamente soccombente, si obbliga a rimborsare all'interessato le somme indebitamente versate.

L'Organizzazione è tenuta, inoltre, al rimborso, a semplice presentazione di nota specifica, delle spese sostenute dall'Istituto laddove lo stesso risulti

convenuto o chiamato in giudizio in controversie giudiziarie per questioni attinenti o comunque connesse ai rapporti intercorrenti tra gli associati di cui all'art. 1 e l'Organizzazione alla quale essi sono iscritti. Le spese di cui sopra saranno quantificate nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa sui compensi professionali.

L'INPS non corrisponderà alcuna fornitura di dati non esplicitamente menzionata nella presente convenzione.

L'INPS si riserva la facoltà di sospendere l'efficacia del presente negozio giuridico ove sorgano contestazioni: sull'uso della denominazione, dell'acronimo, del logo delle Organizzazioni Sindacali; sul legittimo esercizio dei corrispondenti poteri statutari, nonché a seguito della perdita da parte dell'Organizzazione sottoscrittore dei requisiti prescritti ex lege per accedere alla stipula della presente convenzione.

L'Istituto si riserva, comunque, la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione per casi di gravi irregolarità contributive accertate a carico dell'Organizzazione.

Art. 11

La presente convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2014. La richiesta di rinnovo annuale da parte dell'Organizzazione dovrà pervenire all'Istituto, a mezzo Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) o, in alternativa, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 90 giorni prima della scadenza.

Si procederà alla revisione dell'accordo a richiesta di una delle parti stipulanti, qualora nel corso della sua esecuzione dovesse presentarsi la necessità di aggiunte o modifiche.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto.

Il Commissario Straordinario
dell'INPS

Il rapp.te legale
(A.N.S.A.P.)

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. si approvano specificamente le seguenti clausole: art. 3, art.4, art.7, art 10; art. 13.

IL RAPPRESENTANTE LEGALE (A.N.S.A.P.)